COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MIGLIORI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Rinvio*):

BAVARO e VIOLA: Provvidenze, a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (401) 584

PRESIDENTE 584

Disegni di legge (*Rinvio*):

Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (1400) 584

Promozione al grado VIII del gruppo A di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi. (1315) 584

PRESIDENTE 584

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Incorporamento di unità di leva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. (1338) 584

PRESIDENTE 584, 586, 588, 589, 590
SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore* 584, 585, 587
TURCHI 584, 587, 588, 589, 590
TOZZI CONDIVI 585, 586, 588, 590
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 585, 587, 588, 589, 590
BIMA 587, 588
CREMASCHI 587
LUCIFREDI 587, 588, 590
NUMEROSO. 587, 588
CARIGNANI. 588, 589
CARPANO MAGLIOLI 589, 590
CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 589
MOLINAROLI 590

Miglioramenti economici al clero congruato. (1337) 591

PRESIDENTE 591, 592, 593, 594, 595
MIGLIORI, *Relatore* 591, 593, 595
TURCHI 592, 595
TOZZI CONDIVI 592, 595
PIERANTOZZI 593, 595
BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 594
CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 594
CARPANO MAGLIOLI 595

Votazione segreta:

PRESIDENTE 596

La seduta comincia alle 8,55.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione della proposta di legge dei deputati Bavaro e Viola: Provvidenze, a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale. (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca al primo punto la discussione della proposta di legge: « Provvidenze, a favore dei chiamati alle armi, nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale ».

Il relatore, onorevole Carignani, che è assente, mi ha scritto, e, nel rilevare la diversità di pareri espressi attorno alla materia, mi ha proposto di nominare, così come altre volte abbiamo fatto per materie altrettanto delicate, un comitato che ne approfondisca l'esame. Proporrei gli onorevoli Carignani, Tozzi Condivi, Turchi, Gatto e Almirante. Naturalmente, il comitato si varrà anche del contributo dei proponenti.

Se non vi sono opposizioni, così può restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (1400).

PRESIDENTE. Il secondo punto all'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato ».

Rinvio la discussione del disegno di legge ad altra seduta perchè manca il parere della IV Commissione.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Promozione al grado VIII del gruppo *A* di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi. (1315).

PRESIDENTE. Il terzo punto all'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Promozione al grado VIII del gruppo *A* di funzionari di pubblica sicurezza richiamati alle armi ».

Data l'assenza del relatore, onorevole De Michele, rinvio ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (1338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ». L'onorevole Sampietro Umberto relatore ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Una osservazione da fare sarebbe quella, già fatta in occasioni analoghe, di rivedere tutta la materia, compendiandola in un unico provvedimento. Senonché, il fine essendo quello di ridurre il carico che grava sui comuni, ed in special modo sui piccoli comuni, ritengo conveniente discutere il disegno di legge. Il quale, se approvato, oltre a sgravare i piccoli comuni da un maggior onere, consentirebbe di avere pronto un numero maggiore di personale addestrato e pronto a qualunque evenienza, anche se non più in servizio. Visto, poi, il parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione interessata, quella della difesa, al relatore non resta che chiedere che si addivenga all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Sono contrario al disegno di legge, specie per la forma nella quale esso ci viene presentato. Non è chiaro lo scopo che si vuol perseguire con l'inclusione di elementi di leva nel Corpo dei vigili del fuoco. Da qualche parte si crede di aver ragione di temere che sia questo il primo passo verso la militarizzazione, o rimilitarizzazione, di un Corpo che, per i servizi cui deve provvedere, deve conservare un carattere interamente civile. È ritenuto probabile, inoltre, che vi sia anche il proposito di accrescere il numero degli elementi addestrati, in vista di necessità straordinarie, collegate alla situazione attuale o a quella che si prevede per il prossimo futuro. Ritengo, infine, che altro motivo serio di opposizione al disegno di legge in esame sia costituito dall'eventualità non improbabile del decadimento del Corpo. Difatti, l'autorizzazione al reclutamento entro il limite massimo dell'organico attuale, comporta una continua immissione di codesti elementi di leva, i quali certamente, nel periodo di tempo che presteranno servizio, non saranno certo in grado di acquistare quell'esperienza necessaria, mentre nel contempo non si faranno più concorsi. Così, mentre ogni anno si renderà vacante un certo numero di posti, senza un limite alla copertura di codesti posti con personale tratto dalle categorie di leva, nel giro di pochi anni noi non avremo più un Corpo di vigili del fuoco tecnicamente attrezzato ed al livello cui è stato portato attraverso la specializzazione, ma avremo un'accolta di persone che di vigili del fuoco avranno

soltanto il nome, mancando di quella specializzazione che, a giudizio dei competenti, non si acquista in poco tempo. E diciotto mesi non è certo un periodo lungo. Per cui, se il disegno di legge dovesse essere approvato, occorrerebbe stabilire un termine non superabile, per l'immissione di elementi tratti dalle classi di leva nel Corpo dei vigili del fuoco. E ancora c'è da osservare che non mi sembra giusta la parità di trattamento di codesti volontari con coloro che, invece, vengono avviati ai corpi militari: questi ultimi corrono dei rischi certamente molto minori di quelli a cui sono esposti i vigili del fuoco. È evidente che ciò non va: noi tutti conosciamo i rischi che comporta il servizio dei vigili del fuoco: ed è quindi logico che a codesti giovani si debbano dare garanzie ben maggiori della semplice lettera con la quale, comunicando l'eventuale sinistro alla famiglia, si crede di aver liquidato la partita.

Quindi, sono contrario in linea di principio, perché il disegno di legge non mi lascia tranquillo circa eventuali propositi di militarizzazione o rimilitarizzazione; sono contrario infine perchè la continua immissione, senza alcuna limitazione, di giovani di leva nel Corpo dei vigili del fuoco avrebbe come conseguenza di portare il Corpo, nel giro di pochi anni, ad un grado di decadimento per cui esso non sarebbe più all'altezza di assolvere alle funzioni per le quali è stato istituito; e sono ancora contrario perchè non è ammissibile che i giovani di leva avviati a un servizio che comporta i rischi che conosciamo non siano coperti nè da un adeguato trattamento economico nè da un trattamento previdenziale quale è invece goduto dagli altri appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco.

TOZZI CONDIVI. Sono completamente favorevole a questo disegno di legge, il quale avvia a soluzione un gravissimo problema. Se talune preoccupazioni espresse dall'onorevole Turchi in via subordinata possono essere fondate, l'opposizione in linea generale è infondata.

Piuttosto, penso che sarebbe opportuno aggiungere nel disegno di legge un articolo concedente diritto di priorità a quei volontari che un giorno intendessero diventare vigili effettivi: un diritto di preferenza nei concorsi, insomma.

Secondo me, poi, sembra opportuno non parlare di limite massimo, in quanto il Corpo dei vigili del fuoco può assumere codesti volontari per un periodo non superiore ai diciotto mesi, ma questo periodo può anche essere inferiore; e siccome per i primi quattro mesi essi non debbono far altro che partecipare ad una scuola, ne viene di conseguenza che non sono impiegati per i servizi. Quindi, io vorrei proporre la soppressione dell'inciso che parla appunto della limitazione

L'ultima obiezione dell'onorevole Turchi, – quella riguardante la paga – non mi sembra esatta. Infatti, siccome il servizio non è obbligatorio ma è volontario, non ritengo giusto che codesti soldati di leva debbano essere pagati diversamente dagli altri che vanno a prestare il servizio naturale nei corpi militari. Essi potranno avere però il vantaggio del diritto di preferenza nei concorsi rispetto agli altri concorrenti.

Quindi, in linea di massima sono nettamente favorevole all'accoglimento di questo disegno di legge, riservandomi di proporre, in sede opportuna, l'emendamento accennato.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Alla osservazione dell'onorevole Turchi circa il limite massimo dei volontari da assumere nel Corpo dei vigili del fuoco, io rispondo che il numero – che potrà essere anche inferiore al massimo – sarà di volta in volta stabilito dal capo del servizio: non è detto che le deficienze dovranno essere colmate mediante l'assunzione di volontari di leva, bensì da questi ultimi saranno prelevati gli elementi occorrenti nel numero che il comando del Corpo riterrà opportuno.

Per quanto riguarda le modalità del servizio, dell'assicurazione e della paga, ha già risposto l'onorevole Tozzi Condivi, con le sue osservazioni.

Rimane l'altra osservazione: quella di dare una garanzia, un premio a codesti giovani, ed anche di assicurare il Corpo – in quanto il prelievo dei vigili non dovrà essere fatto nella massa militare, ma in quella civile – di elementi efficienti. Ma mi pare che una disposizione del genere rientri nelle norme generali dei concorsi: come nelle diverse attività sono preferiti coloro che dimostrino di avere dei numeri o dei titoli preferenziali per quella determinata attività, così vien da sé che per l'arruolamento nel Corpo dei vigili del fuoco dovranno avere la preferenza coloro che avranno già prestato servizio nel Corpo di volontari di leva. Anzi, potremmo addirittura precisarlo nella legge: e per questo motivo non avrei difficoltà ad accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Tozzi Condivi.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo progetto di legge è stato presentato al Consiglio dei ministri il 3 giu-

gno 1950, e forse anche prima. La stessa data sta ad indicarvi che esso non risponde al carattere nè al proposito, espresso dall'onorevole Turchi, di militarizzare il Corpo dei pompieri. Il progetto di legge risponde ad un'esigenza di carattere finanziario, il che è qualcosa di ben diverso dalla militarizzazione. È evidente, d'altra parte, che le esigenze di carattere particolare del periodo bellico rendono necessarie delle deroghe non consentite in tempi normali. Ma oggi la tendenza è semplicemente quella di portare il Corpo dei vigili del fuoco su basi regionali e provinciali. Vi sono inoltre le continue lagnanze di deputati e senatori, i quali prospettano l'impossibilità dei comuni a sostenere le spese di quelle fanose aliquote, aliquote che dovranno essere aumentate in conseguenza degli aumenti di stipendio.

Ecco perché si è addivenuti alla risoluzione rappresentata in questo disegno di legge: in parte, così, le spese gravano sul bilancio del Ministero della difesa; ed esse sono anche inferiori, in quanto le reclute volontariamente arruolatesi nel Corpo dei pompieri non comportano le spese di un pompiere vero e proprio, in quanto verrebbero pagati come i soldati di leva. Quindi, non ci son secondi fini.

Ora spiego come si è arrivati a stabilire il reclutamento entro il limite massimo dell'organico. L'organico stabilisce 4600, ma di fatto vi sono circa 6300 unità. Annualmente, per dimissioni, espulsioni, decessi o altri motivi, circa 300-350 elementi son costretti ad andarsene. Anziché bandire concorsi e prendere altro personale di carattere stabile – ognuno di costoro viene a costare 7-800 mila lire, senza contare le assicurazioni – noi prendiamo due o trecento elementi fra le reclute, in proporzione, senza accrescere l'organico, ma soltanto per coprire i posti che si son resi vacanti. Naturalmente, costoro frequenterebbero dei corsi, e all'uopo si potrebbero utilizzare le caserme di Roma, magnificamente attrezzate. Così si verrebbe a realizzare una notevole economia. Naturalmente, essendo questo un servizio di carattere particolare, tutto ciò che è materia assicurativa e previdenziale sarebbe in rapporto al servizio stesso, e cioè seguirebbe il criterio adottato per i vigili del fuoco. Infine, si potrebbe stabilire di adottare, nel reclutamento, il diritto di preferenza, a parità di condizioni.

Insisto, quindi, perché questo progetto sia condotto in porto: dipende da esso il risparmio di 300 milioni da parte dei comuni.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Iniziamo l'esame degli articoli.

ART. 1:

« Nell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma:

« Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è, altresì, autorizzato, entro il limite massimo del numero complessivo del personale permanente e volontario previsto dagli organici vigenti, a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La durata del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi ».

A quest'articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. L'onorevole Tozzi Condivi propone di sopprimere l'inciso « entro il limite massimo del numero complessivo del personale permanente e volontario »; e di aggiungere, dopo le parole « La durata », la parola « massima ».

Un emendamento dell'onorevole Turchi è così formulato: *dopo le parole* « limite massimo » *aggiungere quelle*: « del cinque per cento ».

TOZZI CONDIVI. Ho già spiegato nella discussione generale quale è il motivo che mi ha indotto a presentare l'emendamento. In altri termini: io penso che il periodo per cui codesti militari di leva dovranno prestar servizio nel Corpo dei vigili del fuoco non debba essere obbligatoriamente di diciotto mesi, ma potrà essere anche di durata inferiore; perciò noi, in tal modo, lasciamo la facoltà al comando del Corpo di determinare il numero dei volontari da reclutare, numero che potrà essere inferiore o superiore a quello previsto dall'organico, tanto più che si deve tener conto che a codesti allievi faremo trascorrere quattro mesi nella scuola. E il periodo che essi trascorrono nella scuola risulterà poi grandemente efficace quando costoro faranno ritorno in quei paesi, di cui abbiamo in altra occasione parlato, privi di comunicazioni e che per ogni evenienza possono aver bisogno sul posto di gente pratica di servizi antincendio.

TURCHI. Ho proposto l'emendamento testé letto dal Presidente, perchè le dichiara-

zioni fatte dal Sottosegretario hanno dato maggior credito alle mie preoccupazioni. Difatti, il sottosegretario ha spiegato ancora una volta che il motivo esclusivo per cui il Governo ha presentato questo progetto di legge è un motivo economico: ridurre le spese del Corpo, altrimenti non c'è chi possa sostenerle.

Se questo è il motivo dominante, c'è il pericolo che, da parte della direzione del Corpo, si possa addivenire all'assunzione di personale che costa cinquanta lire al giorno! Il sottosegretario diceva che i posti che si rendono annualmente vacanti si aggirano sui trecento. Ora, nel primo anno saranno trecento, nel secondo saranno seicento e così via, fino a che si arriverà non dico al limite estremo per cui tutto il Corpo sarà costituito da militari di leva, ma per lo meno un'alta percentuale sarà data appunto da questi In questo modo è ovvio che il Corpo non potrà dare quelle garanzie di addestramento, di preparazione e di tecnicismo, che debbono essere alla base del Corpo.

Ora, se il disegno di legge deve passare, è necessario che ci cauteliamo. E la cautela si può trovare non nell'emendamento Tozzi Condivi, bensì fissando il numero massimo di elementi di leva che annualmente possono essere incorporati. Perciò propongo di fissare il limite massimo nel cinque per cento. In tal modo, noi vincoliamo la direzione del Corpo dei vigili del fuoco a non assumerne più di un certo numero; i posti che eventualmente restassero vacanti sarebbero ricoperti mediante normali concorsi.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Sull'emendamento Tozzi Condivi faccio osservare che andiamo al di là di quello che è il motivo di questo disegno di legge. In sostanza, il collega Tozzi Condivi, con le spiegazioni che ci ha dato, dimostra che intende fare una scuola militare di vigili del fuoco: il che sarebbe una cosa ottima, ma andrebbe contro quel principio economico per il quale oggi ci preoccupiamo. Per questo motivo, pur essendo perfettamente d'accordo sulla necessità di addestramento non solo di militari ma anche di civili per la repressione di determinate situazioni, l'emendamento non può essere accolto.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Turchi, in linea generale possiamo trovarci d'accordo perfettamente; in linea pratica però, se è vero che abbiamo una necessità annuale di trecento elementi, è altrettanto vero che il cinque per cento, ovvero quindici elementi, sembra una cifra troppo modesta. Sono d'accordo sulla necessità di una limitazione, ma questa non può essere, a mio avviso, del cinque per cento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Io penso che il limite bisognerebbe portarlo per lo meno al trenta per cento.

TURCHI. Se il cinque per cento è poco, mettiamo il sei o il sette per cento, ma stabiliamo un limite.

BIMA. Vorrei proporre un altro emendamento all'articolo 1: aggiungere, in principio le parole: « In attesa di una riforma strutturale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco »: e questo perchè voi sapete che sulla questione della definitiva sistemazione del Corpo dei vigili del fuoco i pareri sono più che mai discordi. Vorrei perciò, col mio emendamento, lasciare impregiudicata la sistemazione definitiva del Corpo.

CREMASCHI CARLO. Poichè il disegno di legge in esame non investe il problema della struttura del Corpo, ma tende soltanto a risolvere un problema particolare nei riflessi dei militari, pregherei il collega onorevole Bima di non insistere: il problema fondamentale è sentito da tutti e senza dubbio sarà affrontato.

LUCIFREDI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Cremaschi circa il carattere nettamente specifico di questo provvedimento. L'organizzazione definitiva del Corpo verrà discussa e risolta in altra sede. È inutile mettere una riserva come quella proposta dall'onorevole Bima.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Turchi, devo dire che non sono propenso ad accettare quel limite del cinque per cento. Non dobbiamo dimenticare che siamo in una fase sperimentale del provvedimento. È una prova che il Governo intende fare. D'altra parte, codesti giovani, addestrati, ritornando nei loro paesi, possono sempre costituire una specie di nucleo, pronto alle eventuali evenienze dei servizi antincendi. Ora, dato che siamo in fase sperimentale, perchè fissare un limite?

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Un limite c'è già, del resto, nel testo del disegno di legge: non si può andare oltre il numero delle vacanze che ci sono.

LUCIFREDI. Ritengo infatti che il testo possa essere approvato nella sua stesura originale.

NUMEROSO. Gradirei che l'emendamento dell'onorevole Turchi fosse chiarito, specificando che il numero dei volontari non può superare il 10-15 per cento degli organici vigenti. Con una disposizione di questo ge-

nere, noi metteremmo un limite al numero degli ausiliari che potranno entrare nel Corpo.

TURCHI. Lo scopo che io perseguo è proprio questo; quindi non mi oppongo. Si può anche cambiare totalmente la dizione, perché non tengo alla paternità della modifica: l'interessante è di raggiungere lo scopo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io direi di fissare come limite massimo il dieci per cento.

TURCHI. Fino al dieci per cento accetto.

NUMEROSO. Allora l'emendamento potrebbe essere così formulato:

« *Aggiungere un comma del seguente tenore:*

« Il numero dei volontari ausiliari non può superare il dieci per cento degli organici vigenti ».

TURCHI. D'accordo.

CARIGNANI. Mi sembra che l'intenzione del proponente sia quella di addestrare il maggior numero possibile di allievi, i quali non solo dovranno integrare le momentanee deficienze nei singoli Corpi, ma costituire nei paesi, al loro ritorno, una qualche difesa contro il fuoco. Ora, se è cosa diversa, bisogna dirlo, ed allora il testo va cambiato, ma se è così, allora conviene attenersi al testo del disegno di legge.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il numero massimo sarà stabilito in modo che la forza complessiva in servizio, fra personale permanente e volontari di leva, risulti contenuta entro il limite della forza di cui attualmente il Corpo dispone.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi mantiene il suo emendamento ?

TOZZI CONDIVI. Sì.

PRESIDENTE. Onorevole Bima, ella, mantiene il suo emendamento ? Le faccio osservare che il testo del disegno di legge lascia in piedi la legge del 1941.

BIMA. È quello che non volevo...

PRESIDENTE. Ma a ciò si provvederà in apposita occasione.

BIMA. Va bene, non insisto.

LUCIFREDI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento soppressivo Tozzi Condivi, con l'intenzione di accedere poi all'emendamento Turchi-Numeroso, per cui, in calce all'articolo, verrà aggiunto « il numero massimo non potrà superare quello di... ». Questo rappresenta un elemento di chiarezza, perché la formula attuale è estremamente ambigua.

PRESIDENTE. Abbiamo ancora un emendamento dell'onorevole Tozzi Condivi, per aggiungere la parola « massima » dopo quelle « La durata ».

TOZZI CONDIVI. Insomma, io intendo dire 2-3-4 mesi: non è un periodo fisso, ecco tutto.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per divisione, inserendo al loro posto gli emendamenti all'articolo 1. Pongo in votazione la prima parte:

« Nell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è aggiunto il seguente comma: ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione le seguenti prime parole del capoverso:

« Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è altresì, autorizzato ».

(*Sono approvate*).

A questo punto si inserisce l'emendamento Tozzi Condivi soppressivo del seguente inciso: « entro il limite massimo del numero complessivo del personale permamente e volontario previsto dagli organici vigenti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la parte successiva:

« a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorità militari; essi, debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'ultima proposizione, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Tozzi Condivi:

« La durata massima del servizio dei volontari ausiliari è di 18 mesi ».

(*È approvata*).

Segue l'emendamento Turchi-Numeroso aggiuntivo del seguente comma:

« Il numero dei volontari ausiliari non può superare il dieci per cento degli organici vigenti ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Nell'articolo 13 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« I volontari ausiliari arruolati a norma dell'ultimo comma dell'articolo 7 sono considerati a tutti gli effetti come militari di leva; ad essi si applicano, tuttavia, le norme penali e disciplinari che sono stabilite per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I volontari ausiliari sono iscritti in quadri speciali delle scuole centrali antincendi, presso le quali debbono frequentare un corso di addestramento tecnico professionale della durata di 4 mesi; al termine del corso sono destinati a prestare servizio presso i corpi vigili del fuoco per l'addestramento di specializzazione e, ultimato il periodo di servizio, sono collocati in congedo ».

L'onorevole Tozzi Condivi propone di sostituire nell'ultimo periodo, dopo le parole « al termine del corso » alla parola « sono » le parole « possono essere ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Non essendo state proposte altre modifiche a questo articolo ne pongo in votazione il testo emendato secondo la proposta Tozzi Condivi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

« Nell'articolo 18 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il servizio prestato dai volontari ausiliari presso le scuole centrali antincendi e presso i corpi dei vigili del fuoco, a norma dell'ultimo comma dell'articolo 7, è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva. I volontari ausiliari durante i 18 mesi di servizio sono esenti dai richiami alle armi ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

TURCHI. Ricordo che nella disposizione generale, io avevo sollevato la questione del trattamento previdenziale. Poichè non se ne è parlato né a proposito dell'articolo 2, e neppure a proposito dell'articolo 3, mi domando a che punto se ne possa trattare.

CARPANO MAGLIOLI. Sono perplesso sull'opportunità o meno di ciò. In fondo si tratta di militari che fanno quel servizio come potrebbero farne un altro. Ci sono dei militari che fanno dei servizi ben più pericolosi e non son coperti da assicurazioni: l'arma del genio fa esercitazioni pericolose, carica e scarica mine, ecc.: essi sono già coperti dalla « causa di servizio »; perchè, allora, mettere in condizioni di favore i militari che fanno i corsi per vigile del fuoco? L'onorevole Sottosegretario al tesoro, che conosce a fondo la materia, potrebbe risolvere la questione: desidero che ci faccia conoscere la sua opinione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io sono, in genere, favorevole a tutte le assicurazioni, ed anzi vorrei, poco alla volta, arrivare al concetto di estendere l'assicurazione anche ai soldati: in tal modo, lo Stato si scaricherebbe di una infinità di responsabilità. Per ora, essi sono automaticamente assicurati mediante la pensione privilegiata per « causa di servizio », in caso di infortunio, di morte, eccetera.

CARIGNANI. Lo Stato protegge con una legge particolare il soldato che per motivo di servizio contrae un'infermità o una invalidità, tanto che una delle rivendicazioni dei mutilati di guerra è appunto quella di essere parificati, nel trattamento che si fa ora, ai soldati in servizio effettivo, i quali per infortunio o altra causa rimangano mutilati o invalidi. Il trattamento di costoro è superiore a quello dei mutilati di guerra.

Ora, andando al fatto che stiamo trattando, io penso che ai volontari vigili del fuoco non possiamo fare un trattamento di natura particolare, altrimenti noi incorporeremmo nei vigili del fuoco questa gente come se fossero degli effettivi, mentre invece essi non fanno che adempiere al loro servizio.

Per quanto riguarda i rischi, bisogna ricordarsi che oggi tutti i soldati, a qualsiasi arma o corpo appartengano, rischiano pericoli anche estremamente più gravi di quelli che corrono i vigili del fuoco. Sono quindi d'accordo con l'opinione espressa in proposito dall'onorevole Carpano Maglioli.

CARPANO MAGLIOLI. A proposito dell'opinione del Sottosegretario, favorevole alla assicurazione, non bisogna dimenticare che le assicurazioni sono fatte sul gioco dei rischi; costituiscono una speculazione, e quindi le società si fanno pagare bene: lo Stato certamente verrebbe a pagare più di quanto paga per le pensioni.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Sono anch'io d'accordo con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Carpano Maglioli e dall'onorevole Chiaramello, in quanto tutti coloro che prestano servizio alle dipendenze dello Stato hanno diritto alla pensione

privilegiata in rapporto ai danni e ai rischi del loro servizio.

TURCHI. Poichè anche in periodo di pace i militari sono coperti da pensione, non insisto.

PRESIDENTE. Ritorniamo agli articoli di legge. Dopo l'articolo 3, che la Commissione ha approvato, si inserirebbe un articolo 3-*bis*, proposto dall'onorevole Tozzi Condivi, il quale lo ha così formulato:

« Il servizio di volontariato ausiliario dà diritto di preferenza per il passaggio nel ruolo del vigile del fuoco ».

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Occorre precisare che il diritto di preferenza è dato soltanto a parità di condizioni.

CARPANO MAGLIOLI. E precisare altresì che bisogna avere ottenuto l'idoneità, altrimenti pretenderanno quel diritto anche coloro che sono stati bocciati.

LUCIFREDI. Io invece ritengo che la clausola « a parità di condizioni » ridurrebbe a niente la preferenza.

CARPANO MAGLIOLI. Io ritengo sufficiente stabilire che il servizio di cui trattasi è titolo nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile nel Corpo dei vigili del fuoco.

MOLINAROLI. Io credo che lo stesso proponente sia andato oltre le intenzioni, perchè la generica dizione, senza un termine di correlazione, sarebbe non più una preferenza ma una precedenza assoluta: il che mi sembra troppo e, d'altronde, non mi sembra che sia nell'intenzione del proponente.

CARPANO MAGLIOLI. Insisto nel proporre di usare solamente l'espressione « è titolo ». Sarebbe sufficiente, a convalidare la mia testi, l'ipotesi di un cittadino italiano che abbia vissuto molti anni negli Stati Uniti, esercitando la professione di pompiere in uno di quei corpi di vigili del fuoco tanto attrezzati come può essere quello di New York o quello di un'altra qualsiasi grande città: ebbene, costui sarà un tecnico esperto, indubbiamente da preferirsi a quel giovane di leva che ha fatto soltanto il corso.

TURCHI. Mi associo alla tesi del collega Carpano Maglioli: abolire la preferenza.

LUCIFREDI. In questo modo il comma diventa superfluo, perchè si svuota di significato. Le commissioni dei concorsi debbono tener conto del titolo: potranno farlo valere poco più che zero, ma un valore dovranno pure darglielo. Comunque, se la Commissione è d'accordo, noi possiamo formulare un'altra dizione, per stabilire il principio.

TURCHI. Io ritengo che la discussione sia inutile. Perchè attaccarci alla dizione, se siamo tutti d'accordo nel riconoscere che coloro che hanno conseguito l'idoneità al corso hanno diritto ad una preferenza? A parità di condizioni, c'è la preferenza. C'è una serie di leggi che prevedono la preferenza per determinate categorie di cittadini. Invece, se non si specificasse che la preferenza si dà a parità di condizioni, accadrebbe che uno di questi giovani, per il solo fatto di aver partecipato al corso, andrebbe avanti.

PRESIDENTE. Poiché le opinioni sono divergenti sul principio stesso della disposizione proposta, metto anzitutto ai voti la tesi Lucifredi, che si esprime nel semplice titolo di preferenza senza la parità di condizioni.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti la tesi favorevole al titolo di preferenza a parità di condizioni.

(*È approvata*).

LUCIFREDI. Propongo la seguente formulazione della disposizione aggiuntiva, approvata in linea di principio:

« L'idoneità ottenuta dal volontario ausiliario nel corso di addestramento è titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei concorsi per l'assunzione in pianta stabile nei corpi dei vigili del fuoco ».

TOZZI CONDIVI. Aderisco a tale formulazione, ritirando il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento aggiuntivo Lucifredi-Tozzi Condivi che diverrebbe articolo 4, secondo la formulazione testè letta dall'onorevole Lucifredi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 del disegno di legge (che diviene articolo 5). Ne do lettura:

« Nell'articolo 40 della legge predetta è aggiunto il seguente ultimo comma:

« *e*) alle spese, a qualunque titolo, per il servizio dei volontari ausiliari ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato. (1337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti economici al clero congruato.

L'onorevole Migliori, relatore, ha facoltà di esporre la sua relazione.

MIGLIORI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, vi è noto come col nome di congrua, o porzione congrua, viene, nel diritto canonico, indicata quella quantità di reddito che è considerata necessaria per il decoroso sostentamento di un investito di beneficio ecclesiastico. Supplementi di congrua, o assegni supplementari di congrua, sono gli assegni in danaro che lo Stato paga ai titolari di beneficio il cui reddito sia inferiore a quello che lo Stato stesso considera come porzione congrua, in modo che il reddito del beneficio, con l'aggiunta del supplemento, raggiunga esattamente tale porzione.

In altre parole, lo Stato fissa una misura limite, corrispondente a quella che egli ritiene la porzione congrua. Nel caso che i redditi del beneficio non raggiungano tale misura, quanto occorre per raggiungerla è pagato dallo Stato.

Nella legislazione italiana, il supplemento di congrua compare per la prima volta con l'articolo 28 del regio decreto 7 luglio 1866, n. 3036, a favore dei parroci che avessero un reddito, compresi i prodotti casuali, inferiore alle lire ottocento annue.

Con l'articolo 30 del Concordato (capoverso secondo), fu disposto che lo Stato italiano avrebbe continuato a supplire alle deficienze dei redditi dei beneficî ecclesiastici, con assegni in misura non inferiore al valore reale di quello stabilito dalle leggi in vigore al momento del Concordato stesso (1929). Richiamo la vostra attenzione, onorevoli colleghi, su tale disposizione direttiva. La materia fu regolata, in applicazione della suddetta pattuazione, dal testo unico, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e i limiti che ne risultarono furono, per fermarci ai beneficî più indicativi, i seguenti: arcivescovi metropoliti: lire diciottomila annue; arcivescovi e vescovi, lire diciassettemila annue; parroci, lire tremilacinquecento annue.

Dopo la guerra, ed in relazione, non certo matematica e perfetta, con la svalutazione della moneta, lo Stato procedette in più riprese, ad una rivalutazione della misura dei limiti. Con decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213, i limiti venivano aumentati del 186 per cento. I limiti così risultanti, con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 272, venivano aumentati del duecento per cento. Con decreto legislativo 22 gennaio 1948, numero 44, i limiti risultanti dall'applicazione del provvedimento precedente venivano aumentati del quaranta per cento. Con legge, infine, 29 luglio 1949, n. 494, veniva concesso un aumento del cento per cento.

Risultato di siffatti successivi aumenti, una rivalutazione di ventiquattro volte le misure di partenza (1929), e precisamente il limite di lire 408.000 annue per i vescovi e 84.084 annue per i parroci.

Non v'ha chi non veda come si fosse ancora assai lontani dalla rivalutazione cui lo Stato è impegnato, ai sensi dell'articolo 30 del Concordato. Il disegno di legge che viene oggi al nostro esame rivaluta i limiti base, quali in atto nel 1929 e risultanti dal testo unico del 1931, a trentasei volte. A ciò arriva disponendo che sulle misure dei limiti di congrua oggi in vigore sia operato, in via temporanea, un aumento del cinquanta per cento. Dal che deriverà che la porzione congrua per i parroci sarà portata dalle attuali lire 84.000 annue a lire 126.000 e per i vescovi da lire 408.000 a lire 612.000.

L'aumento del cinquanta per cento è proposto altresì sulle attuali misure degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto previsti dal testo unico 29 gennaio 1931. L'articolo 24 di tale testo unico dispone che non viene tenuto conto, a favore del congruato, delle passività, costituite dalla spesa per la manutenzione degli edifici sacri e delle spese di culto in generale, ma dispone pure che per queste ultime spese di culto, venga concesso all'investito un assegno pari al quindici per cento della congrua. L'assegno non spetta, o viene proporzionalmente ridotto, se alle spese di culto provvedono integralmente o parzialmente enti o corpi morali o privati che siano a ciò obbligati. L'aumento del cinquanta per cento è proposto pure relativamente agli assegni cosiddetti di attività di servizio spettanti agli ecclesiastici dei territori annessi dopo la guerra 1915-18, in virtù di disposizioni del cessato Stato austro-ungarico, le quali furono fatte salve dall'articolo 24 della legge 27 maggio 1929, n. 847, contenente disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

Il disegno di legge in esame venne presentato alla Presidenza della Camera il 2 giugno 1950. In precedenza, e precisamente in data 9 marzo 1950, erano state presentate, in materia, due proposte di legge di iniziativa parlamentare. Quella degli onorevoli Reggio d'Aci ed altri, diretta ad un aumento dei limiti nella misura del cento per cento. Quella degli onorevoli Pierantozzi ed altri, diretta alla rivalutazione dei limiti in ragione di cinquanta volte la misura base 1929. Poiché il disegno di legge fu messo all'ordine del giorno della nostra Commissione, gli onorevoli proponenti rinunziarono alle rispettive proposte, che erano tuttavia in attesa di svolgimento, riservandosi di intervenire, così come il Regolamento della Camera li autorizza a fare, nella discussione in questa sede.

Come abbiamo veduto testé, il disegno di legge eleverebbe la misura del limite, per i parroci (e prendiamo questa categoria di ecclesiastici come la più indicativa) a lire 126.000 annue. Secondo la proposta Reggio d'Aci, il limite risultante sarebbe di lire 168.000 annue. Secondo la proposta Pierantozzi, di lire 175.000 annue. l'onere maggiore derivante allo Stato viene calcolato in lire un miliardo e quattrocento milioni nell'ipotesi dell'approvazione del disegno di legge. mentre può calcolarsi in lire due miliardi e ottocento milioni nell'ipotesi che chiamerei Reggio d'Aci, ed a tre miliardi circa nell'ipotesi Pierantozzi.

La Commissione finanza e tesoro ha dato parere favorevole al provvedimento, proponendo una modifica all'articolo 2, che vedremo in sede di esame degli articoli.

Onorevoli colleghi, ritengo che non occorra spender parole per dimostrare come motivi di logica politica ed economica, di fedeltà alle pattuizioni solennemente strette da parte dello Stato, di considerazione per una categoria di cittadini alla cui alta missione ed alle cui benemerenze la maggioranza degli italiani porta riconoscenza ed omaggio, suggeriscano, o meglio impongano, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TURCHI. Non sono contrario al disegno di legge. Tuttavia, desidero fare alcune osservazioni che mi pare siano necessarie per evitare che l'aumento della congrua – che partendo dalla base di ottantaquattromila lire annue, può ritenersi non eccessivo – non produca delle sperequazioni e delle ingiustizie, in quanto i beneficiari non si trovano tutti nelle stesse condizioni.

Secondo alcune notizie che sono in mio possesso, vi sarebbero circa 12.000 beneficiati per i quali una valutazione del reddito fu fatta circa cinquant'anni fa e risultò, allora, che il reddito medio dei beneficî andava dalle cinquecento alle mille lire. Da allora non è stata più fatta alcuna revisione del reddito, ma, da dati statistici realizzati per altra via, risulta che vi sono dei beneficî ecclesiastici i cui redditi, oggi, si aggirano sulle 500.000 lire, un milione, ed anche più. Tuttavia, tutti continuano a restare nelle stesse condizioni, per il richiamo alla valutazione di cinquant'anni fa, quando i redditi furono valutati da cinquecento o a mille lire.

Dichiarando che sono d'accordo col disegno di legge, ritengo che sia dovere dello Stato accertare oggi quale sia l'effettiva consistenza residuaria dei beneficî ecclesiastici, affinchè nell'aumento della congrua non si determinino condizioni di sperequazione fra appartenenti ad una stessa categoria: ma, se mai, si provveda a perequare, tenendo conto appunto delle differenze del provento dei beneficî o, nel caso, della inesistenza addirittura del beneficio.

Propongo, quindi, quest'emendamento, che potrebbe figurare come articolo aggiuntivo:

« Il Governo è incaricato di provvedere entro il 1951 alla revisione e aggiornamento delle rendite terriere effettive degli enti ecclesiastici congruati; a datare dal 1952 l'aumento della congrua non è corrisposto agli ecclesiastici le cui rendite terriere risultino superiori alle lire 350.000 annue.

« Gli eventuali residui sono devoluti al Fondo per il culto e destinati a un ulteriore aumento della congrua a favore degli ecclesiastici aventi diritto ».

TOZZI CONDIVI. La deduzione del collega Turchi non mi sembra esatta, perchè ogni tanto, regolarmente, vien fatta una revisione del supplemento di congrua e vien discusso se esso debba essere o meno aumentato.

TURCHI. La revisione, secondo quel che risulta a me, è fatta partendo sempre dalla base degli accertamenti fatti cinquanta anni fa; dopo c'è stata una rivalutazione, come è stata fatta per tutti i redditi, ma è appunto in questa rivalutazione che noi troviamo dei dati che non corrispondono.

TOZZI CONDIVI. La rivalutazione, come l'aumento della congrua, è fatta automaticamente.

PIERANTOZZI. Vorrei illustrare la proposta di legge, della quale mi son fatto iniziatore e che è stata firmata da 107 colleghi del Gruppo.

PRESIDENTE. La proposta è stata ritirata, e quindi ella (come l'onorevole relatore ha rilevato) ha facoltà di presentarla in questa sede soltanto come emendamento al disegno di legge in discussione.

PIERANTOZZI. Trasformo allora la mia proposta in emendamento

Le condizioni del clero congruato, per i due terzi di esso, sono penose. Lo stesso Ministro dell'interno, in occasione della discussione del bilancio dell'interno, ebbe a fare la stessa considerazione, esprimendosi così: « Non v'è dubbio che quella del clero è una situazione veramente deplorevole ».

D'altra parte, muovendo anche da un rilievo giustamente fatto dal Presidente del Consiglio – il quale, parlando del clero, si esprimeva in questi termini: « Il clero è la classe più proletaria d'Italia », – io ho sentito la necessità di presentare quella proposta di legge, che oggi diventa emendamento. Dato che lo Stato è giuridicamente impegnato due volte – con la legge del 7 luglio 1886 e con l'articolo 30 del Concordato – a provvedere alla vita del clero, come è possibile ammettere che un parroco possa vivere con settemila lire mensili ?

Ognuno di noi sa quanti casi dolorosi esistano in mezzo al clero: quante sofferenze, quanti sacrifici ! Parroci di montagna lontani dalla società, spesso con i genitori a carico, con sorelle ammalate e bisognose di cure, che non possono disporre neppure del minimo necessario ! Proprio ieri sono stato pregato di dare la mia offerta per un sacerdote che dopo quaranta anni di esercizio non si trova in condizioni di poter entrare nell'ospedale, per mancanza di mezzi: e si è dovuto ricorrere ad una colletta.

Ma i casi pietosi son tanti. È bastato semplicemente l'annuncio di questa proposta di legge perchè mi arrivassero da tutte le parti d'Italia lettere di ringraziamento: povera gente che soffre la fame, costretta a far tutti i mestieri più umili per tirare innanzi, alle volte solo per guadagnarsi un pezzo di pane.

È, quindi, un problema umano: dobbiamo prescindere da qualsiasi motivo ideologico; di fronte alla fame non ci son più differenze di fede; tutti attendono la nostra solidarietà.

Oltre alle 7000 lire, i sacerdoti hanno gli incerti, per arrotondare. Questi incerti sono costituiti dai famosi proventi di stola. Ebbene, una recente inchiesta ha permesso di stabilire che essi si aggirano sulla media di 3400 lire mensili, il che vuol dire che da 7000 lire si va a 11.400! Non v'è persona che lavora in Italia che non percepisca almeno quattro volte tale cifra.

Ma, oltre tutto, c'è l'impegno da parte dello Stato. Con la legge eversiva 7 luglio 1866, lo Stato si impegnava ad utilizzare i beni incamerati solo a scopo di culto; con l'articolo 30 del Concordato, si dice chiaramente che la congrua deve essere ragguagliata al valore della moneta.

Ora, da una parte c'è la fame e dall'altra c'è un impegno morale e giuridico: partendo da questa considerazione, si dovrebbe incontrare la solidarietà di tutti nella votazione ed approvazione del mio emendamento, che alla fin fine si riduce a raddoppiare quelle 7000 lire: portarle a 14.000. Pensate che questa gente fino all'anno passato ha percepito appena un dodicesimo di quello che è lo stipendio di un impiegato statale; con l'aumento dell'anno passato è arrivata ad un sesto; con la mia proposta arriverebbe a percepire appena la terza parte di un normale stipendio di un impiegato dello Stato.

Ognuno di noi sa che cosa ha dato il clero nel periodo più torbido della nostra vita nazionale, durante la guerra, quando le nostre case erano violate: ognuno d'essi, passando tra le rovine, portava soccorso, con spirito di sacrificio e d'abnegazione, sempre pronto a tutto dare, senza nulla chiedere, perché la povertà è per lui una vocazione.

Vi prego, quindi, di dar peso alla mia proposta di emendamento e di confortarla con il vostro voto.

PRESIDENTE. La proposta di emendamento dell'onorevole Pierantozzi, se mantenuta, dovrebbe portare di necessità la sospensione della nostra discussione e il deferimento di essa alla Commissione finanza e tesoro, a causa del maggior onere.

MIGLIORI, *Relatore*. Qui si pongono due problemi. Uno è rappresentato dall'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Turchi, al quale, in linea di principio, non posso non essere favorevole, in quanto inspirato al concetto su cui si basa la legislazione sulla congrua e la direttiva data ai vescovi dalla Congregazione del Concilio di perequare il più possibile le rendite, per impedire che esistano, al di fuori della materia specifica della congrua, dei beneficî con rendite cospicue e dei beneficî con rendite scarse. Non credo, però, che questo concetto, così formulato, debba prendere posto nella legge attuale. Io lo gra-

direi di più come ordine del giorno, salvo a sentire il parere del Governo in materia. In questo senso pregherei l'onorevole Turchi di voler trasformare l'emendamento aggiuntivo in ordine del giorno.

V'è poi l'emendamento Pierantozzi. L'onorevole Pierantozzi ha toccato le corde sentimentali e richiamato al rispetto delle pattuizioni, cui anch'io ho accennato. Ma sulla possibilità di aumentare riferirà l'onorevole Sottosegretario, perché mi consta che la materia fu profondamente esaminata dal Governo prima di presentare il disegno di legge.

Avverto, però, che se dovessimo prendere in considerazione l'emendamento Pierantozzi, dovremmo tornare a chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro (la quale il proprio parere ha dato limitatamente a ciò che è contenuto nel disegno di legge), il che ritarderebbe l'approvazione del provvedimento e da parte nostra e da parte della corrispondente Commissione del Senato.

D'altronde, non bisogna dimenticare che anche questa volta si usa l'aggettivo « temporaneo », il che significa che quando le condizioni di bilancio o un sopravvenuto riesame dei redditi possono rendere consigliabile un ulteriore aumento, questo ulteriore aumento potrà essere disposto per legge.

Per queste ragioni, dico che, dolorosamente, non potrò accettare l'emendamento Pierantozzi, pur avendo in un primo momento io stesso apposto la firma alla sua proposta: ma questa allora aveva lo scopo precipuo di agire come stimolo all'iniziativa del Governo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'ampia esposizione fatta, in sede di relazione, dall'onorevole Migliori, mi pare che abbia sgombrato tutte le prevenzioni. Ma le ulteriori proposte di modifiche incidono troppo profondamente sul disegno di legge presentato. Bisogna tener presente due considerazioni: questo disegno di legge implica la spesa di un miliardo e quattrocento milioni, il che vuol dire che è di natura tale che s'impone alla considerazione; da notare poi che questo provvedimento va in vigore dal primo gennaio 1950, il che è già un notevole vantaggio acquisito. D'altra parte, non c'è un parametro nella legge il quale dice che tutti gli stipendi sono mutevoli a seconda delle condizioni particolari: questo parametro qui è di trentasei volte rispetto all'anteguerra, il che rappresenta una buona conquista.

Io ho già parlato frequentemente con l'onorevole Pierantozzi. Anche noi sposiamo la sua causa, ma non bisogna dimenticare che ci sono altre categorie che domandano aumenti, per cui è necessario un certo equilibrio nel dare. Però, questa legislazione è soltanto provvisoria, tanto più che, sia attraverso le rivalutazioni, e sia con quel che lo Stato potrà ancora dare, si possono far diecine e diecine di milioni per aumentare nuovamente la congrua.

D'altra parte c'è una somma urgenza di andare avanti. Quella del clero è una classe degna di tutto il rispetto; ma io ritengo che questo disegno di legge rappresenti lo sforzo massimo cui lo Stato può arrivare, e perciò sono persuaso che la maggior parte di voi vorrà approvare il disegno di legge così come proposto dal Governo.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Turchi, vorrei pregare lo stesso onorevole Turchi di accontentarsi di una raccomandazione. L'obbligo della rivalutazione è già nella legge. D'altra parte bisogna notare che questa rivalutazione per trentamila e più beneficî non può essere fatta in breve tempo. Si parla di due o tre anni come minimo e questo lavoro andrebbe fatto in sede di lavoro straordinario. Se approvassimo questo emendamento aggiuntivo, avremmo dieci milioni di maggiori spese, senza contare tutta l'organizzazione necessaria per l'espletamento del servizio e il tempo occorrente.

Quindi, come raccomandazione seria da farsi al Governo, penso che il risultato potrebbe essere raggiunto egualmente. Perciò, per tutte queste considerazioni, vorrei sommessamente pregare che esso fosse presentato soltanto a titolo di raccomandazione.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono completamente d'accordo con la relazione dell'onorevole Migliori e con quanto ha detto il collega onorevole Bubbio. Per quanto è di mia competenza, prego la Commissione di voler approvare d'urgenza il testo così come è stato compilato dal Governo.

Per quanto si riferisce all'articolo 2, debbo dichiarare che alla copertura si è già provveduto.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dall'onorevole Turchi, sono dello stesso avviso dell'onorevole Bubbio, e prego anch'io l'onorevole Turchi di volerlo trasformare in ordine del giorno, come raccomandazione.

PRESIDENTE. A questo punto, mi pare che sorga una questione di carattere pregiudi-

ziale, in conseguenza dell'emendamento Pierantozzi. Come già è stato detto, se tale emendamento dovesse essere mantenuto, noi dovremmo rimettere la questione nuovamente alla Commissione finanza e tesoro.

Chiedo, perciò, all'onorevole Pierantozzi se insista sul suo emendamento. Ove egli insistesse, metterò subito ai voti il principio di massima dell'emendamento Pierantozzi con l'intesa che, se dovesse essere approvato, la discussione sarà sospesa per avere il necessario parere della Commissione finanze e tesoro, riservandoci noi in un secondo tempo: udito il parere, di deliberare nel merito dei singoli articoli.

PIERANTOZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Pierantozzi insiste, pongo ai voti il principio di accettare in linea di massima gli emendamenti Pierantozzi.

(*Non è accolto*).

Essendo stato respinto il principio di massima non occorre rinviare la discussione per interpellare la Commissione finanze e tesoro.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950, sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtù delle disposizioni contenute nel regio decreto 20 gennaio 1931, n. 227, e delle successive disposizioni legislative concernenti le misure dei limiti suddetti, viene concesso un aumento temporaneo del 50 per cento.

« Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, nonchè degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attività di servizio contemplati dall'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, numero 848 ».

Non essendovi emendamenti a questo articolo, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Adesso c'è l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Turchi. Quest'emendamento non è stato accolto dal relatore né dal Governo, i quali hanno espresso il concetto che l'idea-base di questa proposta sia un'idea apprezzabile, ma che peraltro debba essere lasciata all'iniziativa del Governo, e in termini non cogenti come quelli espressi dall'emendamento Turchi.

CARPANO MAGLIOLI. L'atteggiamento dell'onorevole relatore e degli onorevoli Sottosegretari equivale a conferma della saggezza dell'emendamento proposto dall'onorevole Turchi. Il che significa che è un principio accettato da tutti, e che è giusto che si attui quanto in esso è contenuto. D'altra parte, ognuno di noi conosce bene i risultati che dànno gli ordini del giorno votati ed accettati come raccomandazione.

Per questa ragione, siccome tutti siamo d'accordo nel concetto di favorire la parte più disagiata del clero – perchè effettivamente c'è una parte di esso che vive in condizioni manifeste di miseria – io dichiaro che voterò a favore dell'emendamento e mi oppongo recisamente a che quest'emendamento sia trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Turchi, che, come i colleghi hanno udito, è così formulato:

« Il Governo è incaricato di provvedere entro il 1951 alla revisione e aggiornamento delle rendite terriere effettive degli enti ecclesiastici congruati; a datare dal 1952 l'aumento della congrua non è corrisposto agli ecclesiastici le cui rendite terriere risultino superiori alle lire 350.000 annue.

« Gli eventuali residui sono devoluti al Fondo per il culto e destinati a un ulteriore aumento della congrua a favore degli ecclesiastici aventi diritto ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

MIGLIORI, *Relatore*. Faccio mia la preghiera al Governo di accogliere come raccomandazione di fare il possibile ai fini di una maggiore giustizia quanto è contenuto nell'emendamento Turchi visto che sembra ci sia l'unanimità in questo desiderio.

TOZZI CONDIVI. Non sono d'accordo sulla unanimità perchè io non l'accetto neppure come ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge governativo. Ne do lettura:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con

corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge ..... n..... concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento) ».

A questo articolo v'è un emendamento sostitutivo totale della Commissione finanza e tesoro, accettato dal relatore, così formulato:

« All'onere derivante dalla applicazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al quinto provvedimento di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 ».

Lo pongo ai voti.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta dei disegni di legge approvati nell'odierna seduta.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta sui disegni di legge:

Miglioramenti economici al clero congruato (1337):

Votanti 31
Maggioranza 16
Favorevoli 26
Contrari 5

(*La Commissione approva*).

Incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (1338):

Votanti 31
Maggioranza 16
Favorevoli 26
Contrari 5

(*La Commissione approva*)

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Amadeo, Audisio, Bima, Camposarcuno, Carignani, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Cremaschi Carlo, De Michele, Donatini, Gatto, Lombardi Colini Pia, Lombardi Ruggero, Longhena, Lucifredi, Merloni, Migliori, Molinaroli, Numeroso, Paganelli, Poletto, Quintieri, Reali, Riva, Rosselli, Rossi Paolo, Russo Carlo, Sampietro Umberto, Tozzi Condivi, Turchi.

La seduta termina alle 11,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI